SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n. **251.**

Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro. Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 29 settembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Andrus Etelka Judita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 16

DECRETO 29 settembre 2004.

Modifica al decreto 19 agosto 2004, recante il riconoscimento alla sig.ra Huanca Teresa Aurelia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 17

DECRETO 29 settembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Neumayer Thomas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo-psicoterapeuta . . . . Pag. 17

DECRETO 29 settembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Valvo Angela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. . . . . Pag. 19

DECRETO 29 settembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Betts John, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 20

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 settembre 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 settembre 2004 . . . . Pag. 21

DECRETO 24 settembre 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º maggio 2004 e scadenza 1º maggio 2011, undicesima e dodicesima tranche . . Pag. 21

DECRETO 27 settembre 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2014, terza e quarta tranche, indicizzati all'inflazione europea . . . . Pag. 23

DECRETO 1º ottobre 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, relativi all'emissione del 30 settembre 2004 . . . . Pag. 28

DECRETO 6 ottobre 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di sigarette di provenienza UE . . . . Pag. 28

DECRETO 6 ottobre 2004.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette di provenienza UE . . . . Pag. 29

DECRETO 7 ottobre 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni . . . . Pag. 30

DECRETO 7 ottobre 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni. Pag. 33

Ministero della salute

DECRETO 18 giugno 2004.

Attuazione della direttiva 2004/65/CE della Commissione del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva della Commissione 2003/68/CE dell'11 luglio 2003, recepita con il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 . . . . Pag. 36

DECRETO 18 giugno 2004.

Attuazione della direttiva 2004/64/CE della Commissione del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva della Commissione 2003/84/CE del 25 settembre 2003, recepita con il decreto ministeriale del 6 febbraio 2004 . . . . Pag. 36

DECRETO 28 luglio 2004.

Riconoscimento, al sig. Rossato Zanin Felix Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 37

DECRETO 30 settembre 2004.

Revoca del decreto 9 settembre 2003, recante: «Sospensione della validità del decreto di riconoscimento delle acque minerali naturali Sandalia e Giara, in comune di Villasor» . . Pag. 38

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 12 agosto 2004.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti da: AXAFF S.r.l. stabilimento di Villafranca in Lunigiana - S.I.T.I S.p.a. stabilimento in Marano Ticino - Gruppo Aturia - Div. Audoli e Bertola S.p.a. stabilimento in San Mauro Torinese - Nervesa Moda Uomo S.p.a. stabilimento in Nervesa della Battaglia, Finmek Solutions S.p.a. stabilimento in L'Aquila. (Decreto n. 34700) . . . . Pag. 38

DECRETO 22 settembre 2004.

Scioglimento di diciannove società cooperative . . . Pag. 40

DECRETO 24 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. Coop.va 2 Giugno 77», in Roma . . . . Pag. 42

DECRETO 27 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Essere a r.l.», in Bologna . . . . Pag. 42

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 20 luglio 2004.

Nomina del Comitato nazionale per la certificazione, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 24 luglio 2003 . . . . Pag. 43

DECRETO 28 settembre 2004.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Pane di Matera», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta . . . . Pag. 44

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 28 settembre 2004.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione della stazione di revisione SO.RI.AN. S.r.l., in Ancona . . . . . Pag. 46

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 28 settembre 2004.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 . . . . Pag. 47

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 30 settembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Teramo . . . . Pag. 48

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2004.

Autorizzazione ad A.R.A.G. - Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.a., in Verona, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, limitatamente al rischio «Ritiro della patente di guida». (Provvedimento n. 2303). . . . . Pag. 49

Regione Toscana

ORDINANZA 23 settembre 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 del 23 ottobre 2003. Piano degli interventi, approvato con ordinanza commissariale B/3 del 31 marzo 2004 - Modifiche riguardanti il comune di Piteglio. (Ordinanza n. 3/5). Pag. 50

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CIRCOLARE 30 settembre 2004.

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio civile nazionale . . . . Pag. 51

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Rilascio di exequatur . . . . Pag. 55

Istituzione della cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Kiev (Ucraina). . . . . Pag. 55

Ministero dell'interno: Classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 55

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 6 ottobre 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 55

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 56

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria. Pag. 57

Provvedimenti di modifica della concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria Pag. 58

Provvedimenti concernenti l'accertamento del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria. . . . . . Pag. 58

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «L'Arancio» - Società cooperativa edilizia, a r.l., in Castelforte . . . . Pag. 58

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Myriam a r.l.», in Terracina . . . . Pag. 58

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Medj» - Società cooperativa a r.l., in Terracina . . . . Pag. 58

Approvazione della delibera n. 156/04 adottata in data 8 luglio 2004 dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) . . . . Pag. 58

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: CCNL di interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 - Area dirigenza medica e veterinaria . . . . Pag. 59

Regione Friuli-Venezia Giulia: Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Ausiliaria servizi soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», in Trieste . . . . Pag. 60

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 60

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 60

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti, nel biennio 2004-2005, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni . . . . Pag. 61

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n. **251.**

Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'articolo 7, ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe di cui alla legge stessa, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;

Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 1° luglio 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sentito il Ministro per le pari opportunità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: «decreto legislativo», dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze,».

2. All'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo, dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze,».

Art. 2.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere *c)*, *f)* e *g)*, del comma 1, dell'articolo 5, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17.».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'ambito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attività si sia svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.».

3. All'articolo 6 del decreto legislativo, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni.».

Art. 3.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.».

Art. 4.

1. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo è sostituita dalla seguente: «*Sanzioni*».

2. All'articolo 18 del decreto legislativo, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, è punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c),* è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma.».

3. All'articolo 18 del decreto legislativo, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.».

4. All'articolo 18 del decreto legislativo, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 20, commi 3, 4 e 5, e articolo 21, commi 1 e 2, nonché, per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.».

5. All'articolo 18 del decreto legislativo, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.».

Art. 5.

1. All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo, sono soppresse le seguenti parole: «, con indicazione degli elementi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1,».

Art. 6.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.».

2. All'articolo 29 del decreto legislativo, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.

3-*ter*. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.».

Art. 7.

1. All'articolo 30 del decreto legislativo, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.».

Art. 8.

1. All'articolo 31 del decreto legislativo, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I consorzi di società cooperative, costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.».

Art. 9.

1. All'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «di cui all'articolo 1676» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

Art. 10.

1. All'articolo 34 del decreto legislativo, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37.».

Art. 11.

1. All'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.».

Art. 12.

1. All'articolo 55 del decreto legislativo, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità di cui all'articolo 54, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.».

Art. 13.

1. All'articolo 59, comma 3, dopo le parole: «lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo è inserito il seguente:

«Art. 59-*bis (Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro)*. — 1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad eccezione dei benefici economici previsti in materia di contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 2.

2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di 16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro trenta giorni dalla stipula, domanda all'INPS contenente l'indicazione del numero dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle rispettive autorizzazioni.

3. L'I.N.P.S. ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite numerico di cui al comma 2, l'accesso ai benefici economici di cui allo stesso comma 2, secondo il criterio della priorità della data della stipula del contratto di formazione e lavoro. L'accesso ai benefici è comunque concesso in via prioritaria ai contratti di formazione e lavoro stipulati nell'ambito di contratti d'area o patti territoriali.».

2. Per i contratti di formazione e lavoro già stipulati, il termine della presentazione delle domande di cui al comma 2, dell'articolo 59-*bis* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 15.

1. L'articolo 68 del decreto legislativo è sostituito dal seguente:

«Art. 68 *(Rinunzie e transazioni)*. — 1. Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile.».

Art. 16.

1. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «a 3 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 5 mila euro».

Art. 17.

1. L'articolo 72 del decreto legislativo è sostituito dal seguente:

«Art. 72 *(Disciplina del lavoro accessorio)*. — 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato.

2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti

dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale; effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua le aree metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.».

2. Il termine per l'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 18.

1. L'articolo 75 del decreto legislativo è sostituito dal seguente:

«Art. 75 *(Finalità)*. — 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.».

Art. 19.

1. All'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3 e l'articolo 11, lettera *l)*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25;».

Art. 20.

1. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo, le parole: «Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia».

2. All'articolo 86, comma 10, lettera *b)*, del decreto legislativo, secondo capoverso, la lettera *b*-ter), è sostituita dalla seguente: «*b*-ter trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere *b)* e *b*-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.».

3. All'articolo 86 del decreto legislativo, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il giorno antecedente alla data di instaurazione dei rapporti. Il presente comma si applica a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4-*bis*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

10-*ter*. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-*bis* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 3.».

Art. 21.

1. I dirigenti, o i funzionari da essi delegati, delle Direzioni provinciali del lavoro, incaricati della rappresentanza nei giudizi di opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rappresentano e difendono, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei giudizi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2003, n. 47, è il seguente:

«Art. 7 *(Disposizioni concernenti l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)*. — 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi alla Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.

2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi.

5. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».

— Per i riferimenti del decreto legislativo n. 276 del 2003, si veda nota al titolo.

Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art.1:

— Si riporta il testo dei commi 1, 2, lettera *c)* e 3, lettera *b)* dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificati dal presente decreto legislativo:

«Art. 5 *(Requisiti giuridici e finanziari)*. — 1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:

a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere *d)* ed *e)* è ammessa anche la forma della società di persone;

b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;

c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente pei i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;

f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo art. 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

g) il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'àmbito da essi stessi indicato.

2. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) - b) (Omissis)

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa *o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze,* non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

d) - f) (Omissis).

3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da *a)* ad *h)* del comma 3, dell'art. 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) (Omissis);

b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa *o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze,* non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

c)-d) (Omissis).».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 76 *(Regimi particolari di autorizzazione).* — 1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo art. 17.

2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1 dell'art. 5, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 17.

3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* di cui all'art. 5, comma 1.

4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* di cui all'art. 5, comma 1.

5. È in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attività di intermediazione.

6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'art. 5, comma 4, lettera *b)*.

7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'art. 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.

8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'ambito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attività si sia svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione regionale dell'albo di cui all'art. 4, comma 1.

8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 12 *(Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito).* — 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.

2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:

a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;

b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;

c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;

d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel predetto ambito.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai commi 1 e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.

6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui all'art. 26-*bis* della legge 24 giugno 1997, n. 196.

8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui al comma 4.

9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 18 *(Sanzioni). — 1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1.500 a euro 7.500. Se non vi è scopo di lucro la pena è dell'ammenda da euro 500 a euro 2.500. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3.750. Se non vi è scopo di lucro la pena è dell'ammenda da euro 250 a euro 1.250. Nel caso di condanna è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma.*

2. Nei confronti dell'utillzzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 20 commi 3, 4 e 5, e art. 21, commi 1 e 2, nonché, per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo art. 21, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.

4. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da euro 2.500 a euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo.

5. In caso di violazione dell'art. 10 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché nei casi più gravi, l'autorità competente procede alla sospensione della autorizzazione di cui all'art. 4. In ipotesi di recidiva viene revocata l'autorizzazione.

5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 21 *(Forma del contratto di somministrazione).* — 1. Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;

b) il numero dei lavoratori da somministrare;

c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 20;

d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;

e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;

f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;

g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;

i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questi effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;

j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;

k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.

3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.

4. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 29 *(Appalto).* — 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del

potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'art. 27, comma 2.

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 30 *(Distacco).* — 1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

4. Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'art. 27, comma 2.».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 31 *(Gruppi di impresa).* — 1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate.

2. I consorzi di società cooperative, costituiti ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi così come previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro.».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 32 *(Modica all'art. 2112, comma quinto, del Codice civile). — 1. (Omissis).*

2. All'art. 2112 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà *di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."».*

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 34 *(Casi di ricorso al lavoro intermittente). — 1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'art. 37.*

2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.

3. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 53 *(Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali).* — 1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o finzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.

2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. *In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.*

4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 55 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 55 *(Progetto individuale di inserimento).* — 1. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.

2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.

3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'art. 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2.

4. La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo.

5. *In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità di cui all'art. 54, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.»*.

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 59 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 59 *(Incentivi economici e normativi).* — 1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non puo essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contatto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.

2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'art. 54, comma, 1, lettere *b), c), d), e)* ed *f), nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002.»*.

Note all'art. 15:

— Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 61, comma 1, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003:

«Art. 61 *(Definizione e campo di applicazione).* — 1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.».

— Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 2113 del codice civile:

«Art. 2113 *(Rinunzie e transazioni).* — Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 70 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 70 *(Definizione e campo di applicazione).* — 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori *a 5 mila euro* sempre nel corso di un anno solare.».

Note all'art. 17:

— Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 70, comma 1, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003:

«Art. 70 *(Definizione e campo di applicazione).* — 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura

meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito;

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoti;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.».

— Per opportuna conoscenza, si riporta il comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):

«26. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.».

Note all'art. 19:

— Il testo dell'art. 85 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 85 *(Abrogazioni)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

a) l'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

b) l'art. 2, comma 2, l'art. 3 e l'art. 11, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

d) l'art. 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

e) gli articoli 9-*bis*, comma 3 e 9-*quater*, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

g) l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;

h) l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente decreto.

2. All'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole da: "Il datore di lavoro" fino a: "dello stesso" sono soppresse.».

Note all'art. 20:

— Il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 86 (*Norme transitorie e finali*). — 1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. *Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia* delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento.

3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale.

4. Le disposizioni di cui all'art. 26-*bis* della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'art. 2751-*bis* del codice civile si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto.

5. Ferma restando la disciplina di cui all'art. 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso art. 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al presente decreto.

6. Per le società di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale già autorizzate ai sensi della normativa previgente opera una disciplina transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa della disciplina transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 4-*bis* del decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore del presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai fini della eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.

9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 19 si applicano anche nei confronti della pubblica amministrazione.

10. All'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;»;

b) dopo la lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«*b-bis*) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'I.N.P.S. e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

*10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'art. 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il giorno antecedente alla data di instaurazione dei rapporti. Il presente comma si applica a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell'art. 4-*bis*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.*

10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da di cui all'art. 19, comma 3.

11. L'abrogazione ad opera dell'art. 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissione regionale per l'impiego di cui all'art. 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a statuto speciale per le quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dell'art. 17, a una verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare la possibilità di affidare a uno o più accordi interconfederali la gestione della messa a regime del presente decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.

14. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *i-quater* della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

Note all'art. 21:

— Il testo degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il seguente:

«Art. 22 *(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)*. — Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 22-*bis*, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.».

«Art. 23 *(Giudizio di opposizione)*. — Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'art. 163-*bis* del codice di procedura civile.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il guidice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tulle le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.».

— Il testo dell'art. 80 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, è il seguente:

«Art. 80 *(Rimedi esperibili nei confronti della certificazione).* — 1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'art. 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.

2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.

3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.

4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile.

5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere.».

04G0285

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 settembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Andrus Etelka Judita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Andrus Etelka Judita, nata il 2 marzo 1969 a Rupea (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Inginer - Profilul mecanic» conseguito presso la «Universitatea Transilvania» di Brasov (Romania) nella sessione di giugno 1992 e rilasciato dal «Ministerul Invatamantulnui si Stiinteu» rumeno in data 25 giugno 1992, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Rilevato che la sig.ra Andrus ha conseguito il «Diploma de Studii Postuniversitare de Specializare in Informatica» presso la «Universitatea Transilvania» di Brasov (Romania) nella sessione di febbraio 2003, rilasciato dal «Ministerul Invatamantului si Stiinteu» rumeno in data 8 aprile 2003;

Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente a partire dal 2002, come documentato in atti;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 aprile 2004;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata e nel parere in atti datato 22 settembre 2004;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui è in possesso l'istante, per necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Torino in data 21 agosto 2003 con validità fino al 21 agosto 2005 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Andrus Etelka Judita, nata il 2 marzo 1969 a Rupea (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: meccanica del volo.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 settembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale.

04A09724

DECRETO 29 settembre 2004.

Modifica al decreto 19 agosto 2004, recante il riconoscimento alla sig.ra Huanca Teresa Aurelia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 19 agosto 2004 con il quale si riconosce il titolo professionale di «Abogada» conseguito in Argentina dalla sig. Huanca Teresa Aurelia, nata il 15 giugno 1972 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che, per mero errore materiale, nella denominazione dell'ordine professionale argentino sono state inserite le parole «de Cordoba»;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Huanca in data 7 settembre 2004;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 19 agosto 2004 con il quale si riconosce il titolo professionale di «Abogada» conseguito in Argentina dalla sig.ra Huanca Teresa Aurelia quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue: il quinto capoverso della premessa è sostituito dalla seguente frase: «Considerato che la richiedente è stata iscritta al "Colegio de Abogados — Departamento Judicial de Lomas de Zamora" di Banfield (Argentina) dal 6 marzo 2001 al 22 marzo 2002».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 19 agosto 2004.

Roma, 29 settembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A09725

DECRETO 29 settembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Neumayer Thomas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo-psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicem-

bre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 CE che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Neumayer Thomas, nato a Vienna il 7 dicembre 1960 cittadino tedesco diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Psychologe-Psychologisher-Psychotherapeu» conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Psicologo-psicoterapeuta» in Italia;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Diplom-Psychologe» conseguito presso la «Freien Universitat Berlin» il 28 ottobre 1986;

Considerato che l'istante è in possesso dell'«Approbation als Psychologischer Psychotherapeut» rilasciato dall'«Ufficio del Land per la sanità e gli affari sociali» come attestato in data 4 gennaio 1999;

Preso atto che per la psicologia si tratta di una formazione regolamentata, ai sensi della direttiva 2001/19, così come dichiarato dall'Ufficio del Land per la Sanità e gli Affari sociale, attestato inviato dal Consolato Generale di Monaco di Baviera in data 19 aprile 2004;

Preso atto dell'esperienza professionale in atti documentata;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato altresì che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) psicopatologia; 2) teoria e tecniche della psicoterapia individuale e di gruppo; 3) deontologia oppure al compimento di un tirocinio di adattamento per un periodo di un anno;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Neumayer Thomas, nato a Vienna il 7 dicembre 1960 cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli Psicologi-psicoterapeuti - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) psicopatologia;

2) teoria e tecniche della psicoterapia individuale e di gruppo;

3) deontologia, oppure ai compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno presso un professionista privato nell'ambito di una rosa di nomi che lo stesso Ordine provvederà ad indicare.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 settembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali - sezione A.

e) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2.

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un professionista privato nell'ambito di una rosa di nomi che lo stesso Ordine provvederà ad indicare, e che abbia un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A09784

DECRETO 29 settembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Valvo Angela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Valvo Angela, nata a Siracusa il 20 ottobre 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale venezuelano di Ingenero industrial ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio In Italia della professione di ingegnere;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Ingeniero Industrial», conseguito presso l'«Universidad Catolica Andres Bello» in data 28 giugno 2002;

Considerato inoltre che è iscritto presso il «Colegio de ingenieros de Venezuela» al n. 143217 dal 18 luglio 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi dell'8 luglio 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa scritta e orale, nelle seguente materia: 1) meccanica del volo e solo orale; 2) deontologia professionale;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Valvo Angela nata a Siracusa il 20 ottobre 1978, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulla seguente materia: 1) meccanica del volo, solo orale; 2) deontologia professionale.

Roma, 29 settembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore «industriale».

04A09785

DECRETO 29 settembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Betts John, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Betts John, nato a Bushey (UK) il 22 marzo 1947, cittadino britannico, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo britannico di engineer ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico «Bachelor of Science-civil Engineering», presso il «Politecnico di Plymouth» nel 1979;

Preso atto inoltre che è iscritto al «The Engineering Council» come «chartered engineer» dal gennaio 1990 e di aver maturato una notevole esperienza professionale nel campo ingegneristico;

Considerato che in data 7 giugno 2000 il sig. Betts ha già ottenuto decreto di riconoscimento per l'accesso all'albo degli ingegneri e per l'esercizio della professione e che detto riconoscimento è stato subordinato a misura compensativa;

Preso atto che il sig. Betts ha presentato nuova istanza, pervenuta in data 13 febbraio 2004, per il riesame della domanda, in quanto al momento del primo decreto non era ancora entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, chiedendo l'iscrizione alla sezione B, settore civile ambientale;

Viste le conformi determinazioni della conferenza del 29 marzo 2004 in cui si è rilevato che l'istante, sulla base del precedente decreto e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, poteva iscriversi alla sezione A e a tutti e tre i settori;

Preso atto che a seguito della segnalazione dell'ufficio, l'istante ha presentato nuova domanda per l'iscrizione alla sezione A settore civile ambientale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 25 maggio 2004;

Preso atto del conforme parere del rappresentante di categoria nelle conferenze sopra citate;

Preso atto dell'esperienza professionale maturata dopo il 2000;

Considerato che nonostante l'esperienza professionale maturata sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A, settore civile-industriale - e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Betts John, nato a Bushey (UK) il 22 marzo 1947, cittadino britannico, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo, è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure in un tirocinio pratico della durata di sei mesi. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica; 2) deontologia professionale (solo orale).

Roma, 29 settembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; l'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

04A09786

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 settembre 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 settembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 92765 e n. 92770 del 7 settembre 2004, che hanno disposto per il 15 settembre 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 92765 e n. 92770 del 7 settembre 2004 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2004;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2004 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,500 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 97,737 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 15.001.976,75 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 15 dicembre 2004; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2005, ammonta a € 146.604.350,00 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 settembre 2005.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,562 ed a 99,252 per i B.O.T. a novantuno giorni, a 97,979 ed a 96,779 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A09924

DECRETO 24 settembre 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° maggio 2004 e scadenza 1° maggio 2011, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 70.334 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 aprile, 25 maggio, 23 giugno, 23 luglio e 25 agosto 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 2004 e scadenza 1° maggio 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 2004 e scadenza 1° maggio 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 26 aprile 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 26 aprile 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 26 aprile 2004, entro le ore 11 del giorno 29 settembre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 aprile 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 26 aprile 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 settembre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 153 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 7 del citato decreto del 26 aprile 2004, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A09868

DECRETO 27 settembre 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2014, terza e quarta tranche, indicizzati all'inflazione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 70.334 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 febbraio e 21 aprile 2004, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2014, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è dispo-

sta l'emissione di una terza tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo massimo non rivalutato: 2.000 milioni di euro;

decorrenza: 15 settembre 2003;

scadenza: 15 settembre 2014;

interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;

tasso cedolare base: 2,15% annuo;

rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;

dietimi d'interesse: quindici giorni (dal 15 al 30 settembre 2004);

commissione di collocamento: 0,40% dell'importo nominale dell'emissione.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della quarta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di riferimento», al giorno «d» del mese «m», è determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + [(\text{"gg. dal } 1^o \text{ m"}-1)/(\text{"gg. del mese m"})]*(IE_{m-2} - IE_{m-3})$$

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di Riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (=Indice $Eurostat_{m-3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice $Eurostat_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. dal 1º m» è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. nel mese m» è il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di riferimento» così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di riferimento», il «Coefficiente di indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1}*(IE_{n-1}/IE_{n-13})^{1/12}$$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noto, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, il coefficiente di indicizzazione necessario per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto, per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto ministeriale 11 febbraio 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito

presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziano 2004.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 settembre 2004, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 13.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 settembre 2004.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 14.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nell'asta ordinaria dei BTP€i di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto ed il totale assegnato, nella medesima asta, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 15.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quindici giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione (al netto della provvigione di collocamento) diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000, tutto arrotondato alla seconda cifra decimale secondo le modalità utilizzate dalla procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 16.

Il 30 settembre 2004 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse per quindici giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per quindici giorni.

Art. 17.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 8.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2005 al 2014, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A09759

DECRETO 1º ottobre 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, relativi all'emissione del 30 settembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 97319 del 21 settembre 2004, che ha disposto per il 30 settembre 2004, l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 97319 del 21 settembre 2004 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2004;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2004 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 98,947.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 84.262.775,63 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 31 marzo 2005.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2005.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni sono risultati pari, rispettivamente a 99,070 ed a 98,455.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º ottobre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A09925

DECRETO 6 ottobre 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di sigarette di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942 n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825. concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati presentata dalla ditta Imperial Tobacco Italy Srl;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza UE, nella classificazione dei prezzi di cui alla tabella A - sigarette - allegata al citato decreto direttoriale 15 luglio 2004;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni delta tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A, allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004, delle sottoindicate marche dì sigarette di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE

(TABELLA A)
Marche di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
JPS Black Original	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	140,00	2,80
JPS Red	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	140,00	2,80
JPS Silver	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	140,00	2,80
JPS White	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	140,00	2,80
Peter Stuyvesant Blue	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
Peter Stuyvesant Gold	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
Peter Stuyvesant International	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
Peter Stuyvesant International 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
Route 66 Blue	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50
Route 66 Red	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2004
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 170

04A09864

DECRETO 6 ottobre 2004.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazoni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste presentate dalle ditte Philip Morris Italia S.p.a, Gallaher Italia S.r.l., International Tobacco Agency s.r.l. e Altadis Italia S.r.l. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette;

Considerato, altresi, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di sigarette di provenienza UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella A allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004;

Decreta:

Le seguenti marche di sigarette sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella A, allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004 al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE

(TABELLA A)

Marche di provenienza UE

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
Benson & Hedges American Blue 100's	0,7	8,0	9,0	140,00	20	2,80
Benson & Hedges American Red 100's	0,8	10,0	10,0	140,00	20	2,80
Diana Ocra KS	0,5	6,0	7,0	140,00	20	2,80
Elixyr Menthol	0,8	10,0	10,0	140,00	20	2,80
Fortuna Blue 25's	0,6	8,0	9,0	128,00	25	3,20
Fortuna Red 25's	0,8	10,0	10,0	128,00	25	3,20

Il presente decreto, che sarà tramesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2004
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 169

04A09865

DECRETO 7 ottobre 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, modificandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 ottobre 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 68.168 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 ottobre 2004, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 14 ottobre 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentossessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 ottobre 2004. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche

emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 7 ottobre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A09922

DECRETO 7 ottobre 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 ottobre 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 68.168 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 ottobre 2004, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a novantuno giorni con scadenza 14 gennaio 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono scttoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgi-

mento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5. del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13. comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legisativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 ottobre 2004. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza dei termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A09923

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 giugno 2004.

Attuazione della direttiva 2004/65/CE della Commissione del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva della Commissione 2003/68/CE dell'11 luglio 2003, recepita con il decreto ministeriale del 26 novembre 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2003/68/CE dell'11 luglio 2003, che ha iscritto le sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone ed isoxaflutole nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2004) che ha iscritto le sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone ed isoxaflutole nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;

Vista la direttiva 2004/65/CE della Commissione del 26 aprile 2004 che modifica l'art. 3 della direttiva della Commissione 2003/68/CE dell'11 luglio 2003 per quanto riguarda i termini di attuazione che non sono armonizzati con quelli previsti per altre nuove sostanze attive;

Tenuto conto che la direttiva della Commissione 2003/68/CE dell'11 luglio 2003 è stata recepita con il citato decreto ministeriale del 26 novembre 2003 e che pertanto occorre modificare l'art. 2, comma 4 del citato decreto;

Decreta:

L'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale del 26 novembre 2003 è così modificato:

«4. I titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone ed isoxaflutole come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 30 settembre 2003 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2004, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 marzo 2005, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.».

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 18 giugno 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 263

04A09756

DECRETO 18 giugno 2004.

Attuazione della direttiva 2004/64/CE della Commissione del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva della Commissione 2003/84/CE del 25 settembre 2003, recepita con il decreto ministeriale del 6 febbraio 2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2003/84/CE del 25 settembre 2003, che ha iscritto le sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2004) che ha iscritto le sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/84/CE della Commissione del 25 settembre 2003;

Vista la direttiva 2004/64/CE della Commissione del 26 aprile 2004 che modifica l'art. 3 della direttiva della Commissione 2003/84/CE del 25 settembre 2003 per quanto riguarda i termini di attuazione che non sono armonizzati con quelli previsti per altre nuove sostanze attive;

Tenuto conto che la direttiva della Commissione 2003/84/CE del 25 settembre 2003 è stata recepita con il citato decreto ministeriale del 6 febbraio 2004 e che pertanto occorre modificare l'art. 2, comma 4 del citato decreto;

Decreta:

L'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale del 6 febbraio 2004 è così modificato:

«4. I titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti flurtamone, flufenacet, iodosulftiron dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 31 dicembre 2003 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 30 settembre 2004, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2005, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.».

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 18 giugno 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 261

04A09757

DECRETO 28 luglio 2004.

Riconoscimento, al sig. Rossato Zanin Felix Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il Sig. Rossato Zanin Felix Alberto, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico Cirujano» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art, 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Rossato Zanin Felix Alberto è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico Cirujano» rilasciato in data 21 febbraio 1992 dall'Universidad De Los Andes di Merida (Venezuela) al sig. Rossato Zanin Felix Alberto

nato a Valera (Venezuela) il 12 gennaio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Rossato Zanin Felix Alberto è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A09700

DECRETO 30 settembre 2004.

Revoca del decreto 9 settembre 2003 recante: «Sospensione della validità del decreto di riconoscimento delle acque minerali naturali Sandalia e Giara, in comune di Villasor».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione 9 settembre 2003, n. 3502, con il quale è stata sospesa la validità del riconoscimento delle acque minerali naturali Sandalia e Giara, in Comune di Villasor (Cagliari), in quanto la società idroterme Villasor s.r.l. (risultante agli atti della scrivente titolare della concessione delle acque minerali naturali Sandalia e Giara) non aveva fatto pervenire la certificazione analitica richiesta con apposita raccomandata in data 12 giugno 2003;

Considerato che la predetta società ha provveduto, da ultimo, con nota pervenuta il 19 luglio 2004, a fornire le certificazioni analitiche relative alle analisi chimiche effettuate su un prelievo di campioni delle acque minerali naturali Sandalia e Giara in data 18 maggio 2004;

Visto il parere favorevole espresso dalla III sezione del Consiglio superiore di sanità in merito all'analisi chimica suddetta;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, il decreto del capo del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione 9 settembre 2003, n. 3502, recante: «Sospensione della validità del decreto di riconoscimento delle acque minerali naturali Sandalia e Giara, in Comune di Villasor (Cagliari)» è revocato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 30 settembre 2004

Il direttore generale: GREGO

04A09777

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 agosto 2004.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti da: AXAFF S.r.l. stabilimento di Villafranca in Lunigiana - S.I.T.I S.p.a. stabilimento in Marano Ticino - Gruppo Aturia - Div. Audoli e Bertola S.p.a. stabilimento in San Mauro Torinese - Nervesa Moda Uomo S.p.a. stabilimento in Nervesa della Battaglia, Finmek Solutions S.p.a. stabilimento in L'Aquila. (Decreto n. 34700).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, sono state individuate le fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della già richiamata legge 23 luglio 1991, n. 223, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di poter autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 22 aprile 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 80 dipendenti della società AXAFF S.r.l., sede in Belcreda di Gambolo (Pavia) e stabilimento in Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26 aprile 2004. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 980.731,00.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 26 maggio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 60 dipendenti della società S.I.T.I. S.p.a., sede e stabilimento in Marano Ticino (Novara), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20 maggio 2004. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 637.494,00.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo 21 dipendenti della società Gruppo Aturia - Div. Audoli e Bertola - S.p.a. di Gessate (Milano), stabilimento in S. Mauro Torinese, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2004. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 279.153,00.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il complessivo periodo dal 3 marzo 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 43 dipendenti della società Nervesa Moda Uomo S.p.a., sede e stabilimento in Nervesa della Battaglia (Treviso), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 marzo 2004, di cui 22 lavoratori dal 3 marzo 2004 sino al 30 aprile 2004 e 21 lavoratori dal 3 marzo 2004 sino al 31 dicembre 2004. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 375.158,00.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dall'8 marzo 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 310 dipendenti della società Finmek Solutions S.p.a., sede e stabilimento in L'Aquila, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 4.578.700,00.

Art. 6.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati dipendenti dalle società indicate agli articoli 1 e 4;

Art. 7.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dall'1 al 5, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 6.851.236,00, è posto a carico del Fondo per l'oc-

cupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 8.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 7, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 foglio n. 265

04A09647

DECRETO 22 settembre 2004.

Scioglimento di diciannove società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, che ha demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento delle cooperative senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle attività produttive;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6/2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sottoelencate società cooperative:

N. B.U.S.C. Prov.	Denominazione	Sede	Data costit.	Notaio	Rep.	Reg. Soc.	REA/ codice fiscale
39	Edilizia Antonio Allegri	Parma	21.08.1965	G. Fontanabona	24235	5252	PR/98060 80007630348
368	Edilizia La Padana Domus	Polisene P.se	17.12.1957	A. Guareschi	1695	3870	—
425	Nuovo Caseificio Sociale di Casaltone	Sorbolo	06.02.1946	G. Fontanabona	160	2293	PR/44427 mancante
719	Edilizia Libertas	Parma	20.11.1959	F. Trivioli	15517	4055	PR/78924 80012230340
1437	Casa 71	Parma	15.05.1971	G. Marchi	78448	6365	PR/114678 80003050343

N. B.U.S.C. Prov.	Denominazione	Sede	Data costit.	Notaio	Rep.	Reg. Soc.	REA/ codice fiscale
1462	Edilcasa	Busseto	22.03.1972	A. Carrara Verdi	40971	6544	—
1510	Coop. artigiana di garanzia della montagna	Pellegrino P.se	14.04.1973	G. Mazzaschi	10372	6924	PR/139043 80012650349
1586	Caseificio sociale Contignaco Grotta	Salsomaggiore T.	08.05.1974	F. Sozzi	1024	7364	PR/123844 82000090348
1623	Cooperativa Val D'Enza per lo sviluppo agro-silvo-pastorale	Palanzano	01.03.1975	P. Micheli	22466	7639	PR/125926 753320340
1626	Laura	Parma	03.03.1975	R. Cavandoli	5656	7644	—
1732	Circolo culturale ricreativo Paolo Bertoluzzi	Parma	29.10.1977	G. Boccelli	4126	8894	—
1753	Mangusta	Parma	22.05.1978	G. Marchi	90952	9216	PR/135684 505440347
1850	Agricola Le Canne	Trecasali	28.01.1980	A. Trasatti	7653	10388	PR/140319 92000360344
1912	Consorzio Cooperative Uniparma	Parma	08.01.1981	C. Bellini	16848	11450	PR/144358 762370344
1992	Coop. culturale Carlo Alberto ed Emanuela Dalla Chiesa	Berceto	21.04.1983	A. Rota	33680	13515	PR/152827 8936800348
2000	Carnevale e divertimenti di Busseto	Busseto	25.08.1983	A. Carrara Verdi	129380	13729	PR/153467 82004540348
2252	Okba	Salsomaggiore T.	30.01.1992	A. Borri	41638	22459	—
2207	Welcome	Fontevivo	28.03.1990	A. Dalla Tana	23038	20653	PR/173529 1716810344
2284	Gran Gala	Parma	01.02.1994	G. Almansi	25461	24273	PR/183335 1854590344

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Parma, piazzale Matteotti, n. 9 - 43100 Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Parma, 22 settembre 2004

Il direttore provinciale: BALDINI

04A09627

DECRETO 24 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. Coop.va 2 Giugno 77», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

«Soc. Coop.va 2 Giugno 77», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gaddi Maurizio in data 27 maggio 1977, repertorio 6064, registro società 2847/77, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 23776, codice fiscale n. 03080060589.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio Pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 24 settembre 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A09645

DECRETO 27 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Essere a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 dicembre 2003;

Visto l'art. 11 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 codice civile primo comma ora novellato dall'1 gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Vista il verbale ispettivo del 23 febbraio 2001 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa Essere a r.l. con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Essere a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Forni Giorgio in data 13 novembre 1992, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 4265/261203.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per La conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 27 settembre 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A09848

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 luglio 2004.

Nomina del Comitato nazionale per la certificazione, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 24 luglio 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale è stata istituita la certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica;

Visto il decreto ministeriale n. 30723 del 6 marzo 1989 con il quale è stato istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 ottobre 1987;

Visto il regolamento istitutivo del servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, adottata con decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 6 dicembre 1991, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale n. 011511/A dell'11 agosto 1992 che modifica la composizione del Comitato tecnico-scientifico istituito con decreto ministeriale 6 marzo 1989;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 240 del 15 ottobre 2003, relativo all'organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, ed in particolare gli articoli 2 e 3;

Viste le designazioni delle organizzazioni interprofessionali di categoria e delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, segnalate con nota n. 247 del 9 dicembre 2003 per i due rappresentanti delle organizzazioni interprofessionali di categoria e nota n. 72/MP/pdv per il rappresentante delle organizzazioni professionali nazionali;

Viste le designazioni dei quattro esperti in produzione e conservazione del materiale certificato e dei tre rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza Stato-regioni di cui al repertorio atti n. 1977 del 29 aprile 2004;

Considerata l'importanza dei compiti attribuiti al Comitato nazionale per la certificazione ai fini del funzionamento del servizio nazionale di certificazione volontaria, come indicato all'art. 3, commi 4 e 5, del citato del citato decreto ministeriale 24 luglio 2003;

Ritenuta la necessità di avvalersi di un supporto tecnico-scientifico operativo per l'attuazione degli impegni in campo internazionale relativamente alle problematiche della certificazione e commercializzazione dei materiali di propagazione delle piante da frutto;

Ritenuta quindi l'opportunità di provvedere alla nomina del suddetto Comitato nazionale per la certificazione;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato nazionale per la certificazione, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 24 luglio 2003 risulta così composto:

dott. Pasquale Mainolfi, dirigente settore fitosanitario e dei fertilizzanti, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - presidente.

Componente:

prof. Vito Nicola Savino, docente dell'Università di Bari, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

dott. Claudio Cantini, esperto regione Toscana;

ing. agr. Rehinold Stainer, esperto provincia autonoma di Bolzano;

prof. Luigi Stringi, esperto Regione siciliana;

dott.ssa Caterina Ronco, esperto regione Piemonte;

dott. Valerio Vicchi, rappresentante regione Emilia-Romagna;

dott. Nicola Vignola, rappresentante regione Basilicata;

dott.ssa Daniela Di Silvestro, rappresentante regione Abruzzo;

dott. Vittorio Cavezzali, rappresentante organizzazioni interprofessionali (CIVI-Italia);

dott. Gianpiero Reggidori, rappresentante organizzazioni interprofessionali (CIVI-Italia);

dott. Giovanni Li Volti, rappresentante organizzazioni professionali.

Art. 2.

Il Comitato nazionale per la certificazione si avvale della collaborazione dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano (Bari), senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in ordine all'attuazione degli impegni in campo internazionale relativamente alle problematiche della certificazione e commercializzazione dei materiali di propagazione delle piante da frutto.

Art. 3.

Gli oneri finanziari relativi alla partecipazione del prof. Vito Nicola Savino, dell'Università di Bari, in qualità di rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali sono a carico dei fondi del capitolo di bilancio 1443 (spese per il funzionamento di consigli, comitati ecc.) per l'anno finanziario in corso e degli esercizi futuri.

›Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

AVVERTENZA

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A09832

DECRETO 28 settembre 2004.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Pane di Matera», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione per la promozione e valorizzazione del pane di Matera, con sede in Matera, via XX Settembre n. 25, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Pane di Matera», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 66099 del 20 settembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione per la promozione e valorizzazione del pane di Matera, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Pane di Matera», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la promozione e valorizzazione del pane di Matera, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Pane di Matera», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Pane di Matera».

Art. 2.

La denominazione «Pane di Matera» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 66099 del 20 settembre 2004 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Pane di Matera», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL PANE DI MATERA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 1.

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Pane di Matera» è riservata al pane che risponde ai requisiti imposti dal Regolamento CEE 2081/92 ed alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'Indicazione geografica protetta «Pane di Matera» è propria del pane ottenuto mediante un antico sistema di lavorazione, tipicamente utilizzato dai panificatori del Materano. Tale sistema prevede l'utilizzo esclusivo di semola di grano duro *(triticum durum)* le cui caratteristiche qualitative devono essere in linea con i seguenti parametri:

Glutine (%)	Valore > =11
Indice di giallo	Valore > =21
Umidità (%)	Valore < =15.50
Ceneri (% s.s.)	Valore < =2% s.s.

Almeno il 20% delle semole da utilizzare per la produzione del «Pane di Matera» deve provenire da ecotipi locali e vecchie varietà quali Cappelli, Duro Lucano, Capeiti, Appulo coltivate nel territorio della provincia di Matera.

Non è ammessa semola derivante da organismi geneticamente modificati.

Art. 3.

La zona di produzione del «Pane di Matera» è quella di coltivazione delle vecchie varietà di cui all'art. 2. Comprende tutto il territorio della provincia di Matera.

Al fine di garantire il livello qualitativo, il controllo e la tracciabilità, il confezionamento e l'etichettatura del prodotto devono essere effettuati nella provincia di Matera.

Art. 4.

Gli elementi che comprovano l'origine e la specificità del «Pane di Matera» sono dati da riferimenti storici che attestano una lunga tradizione, risalente al Regno di Napoli e oltre, come da autorevoli fonti storiche.

Nella zona di produzione esistono numerose testimonianze artistiche e letterarie (fatte soprattutto di leggende e racconti popolari), che attestano l'importanza e il culto del pane nella vita e nell'economia del territorio di riferimento.

Gli oltre 130 panettieri, presenti nel Materano, insieme all'indotto economico derivante dalla coltivazione del frumento duro, dall'acquisizione di semole, dalla lavorazione e confezionamento del prodotto, danno ragione dell'importanza del pane nell'economia dell'area.

Al fine di garantire la tracciabilità del prodotto, si procederà alla costituzione di un elenco dei panificatori e dei confezionatori tenuto dall'organismo di controllo.

Art. 5.

L'elevato pregio qualitativo del «Pane di Matera» è riconducibile:

a) alla modalità di preparazione del lievito madre, che consente di utilizzare ceppi di lievito che si sviluppano nel territorio di produzione;

b) alla specificità della «collina materana» che, grazie alle sue caratteristiche pedologiche (terreni argillosi) e climatiche (piovosità media di 350 mm annui), è particolarmente vocata per la produzione delle vecchie varietà di frumento duro, che assicurano un'ottima attitudine alla panificazione delle semole;

c) all'utilizzo di essenze legnose locali, che esaltano il profumo e l'odore caratteristici del prodotto;

d) all'opera e alla creatività dell'uomo che, in una consolidata tradizione, ha saputo combinare i fattori ambientali con esigenze di vita e di cultura, facendo del «Pane di Matera» il prodotto tipico di una ben delimitata area geografica, espressione di una particolare civiltà (la «civiltà contadina»), oltre che primaria risorsa economica.

Art. 6.

Per l'ottenimento del «Pane di Matera» occorre attenersi scrupolosamente al processo di produzione, qui di seguito descritto.

Preparazione del lievito madre (lievito naturale):

1 kg di farina W 300;

250 g di polpa di frutta fresca matura tenuta prima a macerare in acqua (250-300 cl);

preparare un impasto elastico;

posizionarlo in un cilindro di yuta alto e stretto ed attendere che si raddoppi di volume (per un tempo compreso tra 10 e 12 ore, a 26-30 ºC);

rimuovere l'impasto aggiungendo farina in quantità pari al peso ottenuto più il 40% di acqua;

ripetere detti rinnovi per svariate volte fino all'ottenimento di un impasto che lieviti in 3-4 ore.

Il lievito madre può essere utilizzato al massimo per 3 rinnovi. Il rinnovo consiste nell'utilizzare parte dell'impasto originario, precedentemente lievitato, in aggiunta ad un altro impasto di semola ed acqua da far lievitare per la panificazione successiva. Le quantità percentuali di lievito e di semola, in relazione all'impasto, sono comprese, rispettivamente, tra 7-8% e 45-47%. I tre rinnovi consentono di aumentare la massa fermentata mediante l'aggiunta di acqua e semola rimacinata di grano duro, nella percentuale del 15-25% rispetto al quantitativo di semola rimacinata di grano duro da impastare. Al termine della lievitazione un'aliquota dell'impasto (dall'1,2 all'1,8% in funzione delle temperature dell'ambiente) viene conservata a 3-5 ºC per la produzione successiva. Nella preparazione dell'impasto è consentito l'utilizzo di lievito compresso *(saccaromices cerevisiae)* in quantità che non superi l'1%.

Processo di produzione.

Ingredienti:

semola di grano duro 100 kg;

lievito madre 20-30 kg;

sale 2.5-3 kg;

acqua 75-85 l.

Gli ingredienti vengono messi nell'impastatrice e lavorati per un tempo compreso tra 25-35 minuti. Il tempo può variare a seconda della quantità dell'impasto.

Dopo l'impasto, occorre lasciare lievitare il pastone in vasca per 25-35 minuti, avendo l'accortezza di coprirlo con tele di cotone o lana. Ciò consente di ottenere lievitazione e temperatura omogenee. Successivamente si procede a costituire ed a pesare le preforme di 1,2 kg e di 2,4 kg per ottenere, rispettivamente, un prodotto finale di 1 e 2 kg, con valori che possono variare in un intervallo del 10%. Queste preforme, previa una prima modellatura da eseguirsi manualmente, vengono lasciate riposare per 25-35 minuti su tavole di legno, ricoprendole con una tela di cotone.

Dopo una lievitazione finale per 30 minuti, le preforme si mettono a cottura in forni a legna oppure a gas.

Il tempo di cottura varia in relazione alla pezzatura. Più precisamente, per le forme da 1 kg il tempo di cottura è di 2 ore nel forno a legna e di 1 ora e 30 minuti nei forni a riscaldamento indiretto. Per le forme da 2 kg, il tempo di cottura è fissato nei limiti di 2 ore e 30 minuti nel forno a legna e di 2 ore nei forni a riscaldamento indiretto. È ammessa una tolleranza del 5% dei tempi di cottura indicati.

Nel forno a legna, dopo un'ora e mezza di cottura, si apre la bocca per un tempo di 10-30 minuti in modo che fuoriesca il vapore; successivamente si richiude e si lascia cuocere per un'altra mezz'ora.

Nei forni a gas, invece, dopo un'ora si aprono le valvole di sfogo per la fuoriuscita del vapore. Si richiude il forno per un'altra mezz'ora con le valvole aperte.

Nel caso in cui si utilizzi il forno a legna, occorre impiegare essenze legnose autoctone.

Il prodotto così ottenuto, grazie agli ingredienti utilizzati ed alla specificità del processo di lavorazione, si caratterizza per un colore giallo, una porosità tipica e molto difforme (con pori, all'interno del pane, del diametro variabile da 2-3 mm fino anche a 60 mm), un sapore ed un odore estremamente caratteristici.

La conservabilità del pane, così ottenuto, può raggiungere i 7 giorni di tempo per le pezzatura da 1 kg ed i 9 giorni per la pezzatura da 2 kg.

Al fine di poter mantenere integre ed inalterate le caratteristiche di tipicità del «Pane di Matera», un ruolo fondamentale viene rivestito dal confezionamento che deve essere effettuato o con microforato plastico, in parte colorato ed in parte trasparente per dare visibilità al prodotto, o con carta multistrato finestrata, anch'essa atta ad evidenziare il pane e garantire la conservabilità per un periodo di almeno una settimana.

Art. 7.

Il «Pane di Matera» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

forma a cornetto oppure a pane alto;

pezzatura da 1 o 2 kg;

spessore della crosta di almeno 3 mm;

mollica di colore giallo paglierino con caratteristica alveolazione;

umidità non superiore al 33%.

La particolare forma e la fragrante crosta che richiama il colore della calda terra lucana, racchiudono un cuore paglierino, immagine dei campi di grano e della relativa semola utilizzata: è il primo colpo d'occhio che, assieme al gusto ed al sapore, caratterizzano il «Pane di Matera».

La scelta di vecchie varietà di grano, che conservano, nel loro patrimonio genetico, caratteristiche non presenti in altre, dà luogo a farine che trasferiscono al pane il gusto ed il sapore unico che lo contraddistinguono. Si aggiungano il processo di lavorazione e, nello specifico, la realizzazione del lievito madre, che, prodotto con frutta fresca, aggiunge ulteriori e particolari sensazioni di gusto.

Art. 8.

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Sulle etichette da apporre sulle confezioni dovranno comparire le diciture «Indicazione geografica protetta» e «Pane di Matera». Dovrà altresì comparire il logotipo, specifico ed univoco, da utilizzare in modo inscindibile con l'IGP, la cui descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati di seguito.

All'indicazione geografica protetta «Pane di Matera» è consentita, qualora il pane sia stato prodotto in un panificio con forno a legna, l'aggiunzione della dicitura «Pane cotto in forno a legna».

Il simbolo grafico è composto da un'icona orizzontale ovale il cui contorno superiore è delineato dalla dicitura: PANE DI MATERA, carattere Holstein Bold; corpo 88; colore: cyan 0%, magenta 60%, giallo 100%, nero 20%.

Il contorno inferiore è delineato dalla dicitura: INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, carattere Holstein Bold; corpo 45; colore: cyan 0%, magenta 60%, giallo 100%, nero 20%.

All'interno dell'icona vengono raffigurati, in primo piano, due fasci di grano duro legati singolarmente, di colore giallo, e, dietro, in prospettiva, la Civita di Matera con il campanile della Cattedrale sullo sfondo.

04A09855

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 settembre 2004.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione della stazione di revisione SO.RI.AN. S.r.l., in Ancona.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 14 agosto 2003, n. 660, con il quale è stata approvata la stazione di revisione SO.RI.AN. S.r.l., con sede in Ancona, via R. Mazzola n. 5;

Ritenuto necessario aggiornare l'elenco dei dispositivi di sicurezza che la stazione di revisione in questione è abilitata a revisionare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione SO.RI.AN. S.r.l., con sede in Ancona, via R. Mazzola n. 5.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi, relativamente ai quali deve essere in possesso di apposito accreditamento da parte dei costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili.

Art. 3.

1. Il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 14 agosto 2003, n. 660, citato in premessa è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

Il Comandante generale: SICUREZZA

04A09776

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 settembre 2004.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazione e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1139/Ric. del 20 settembre 2004, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 14 settembre 2004, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Lombardia - GENESIO S.r.l. - via Pietrasanta, 14 - 20141 Milano.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.2 realizzazione di software e consulenze informatiche;

72.60 altre attività connesse all'informatica;

80.42.2 corsi di formazione professionale.

Punto di primo contatto:

tel. 02-55230369 (e-mail l.ditri@milano.genesio.org);

fax. 02-55230410 (sito internet: www.genesio.org).

Veneto - ORION S.r.l. - via Alessandro Volta, 25/B - 35030 Veggiano (Padova).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.2 fabbricazione, riparazione e manutenzione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali;

33.3 fabbricazione, riparazione e manutenzione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali;

74.3 collaudi ed analisi tecniche.

Punto di primo contatto:

tel. 049-9006911 (e-mail info@orion-srl.it);

fax 049-9006939 (sito internet www.orion-srl.it).

SAID S.p.a. - Strada statale Pasubio, 46 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.43 fabbricazione di macchine utensili.

Punto di primo contatto:

tel. 0444-976111 (e-mail said@saidtools.com);

fax. 0444-976416 (sito Internet: www.saidtools.com).

Emilia Romagna - Farina S.r.l. - via Casale, 127 - 48018 (Ravenna).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

74.30.1 collaudi e analisi tecniche di prodotti.

Punto di primo contatto:

tel. 0546-47077 (e-mail farina@farina.it);

fax. 0546-47161 (sito Internet www.farina.it).

Lazio - SE.TE.C. S.r.l. - località Prataroni zona Ind.le, snc - 01033 Civita Castellana (Viterbo).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

26.22 fabbricazione di articoli sanitari in ceramica;

26.21 fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;

26.82 fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.

Punto di primo contatto:

tel. 0761-540606 (e-mail angeli@setecsrl.it);

fax. 0761-549616 (www.setecsrl.it).

Campania - CASTESIO S.p.a. - via R.Redi, 3 - 70124 Bari.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.2 realizzazione di software e consulenza informatica;

72.3 elaborazione elettronica dei dati;

72.6 altre attività connesse all'informatica.

Punto di primo contatto:

tel. 080-5616756 (e-mail antonio.fusco@cartesio.-net);

fax. 080-5610874 (sito internet www.cartesio.net).

Basilicata - TAB CONSULTING S.r.l. - via Adriatico, 77 - 85100 Potenza.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.2 realizzazione di software e consulenza informatica;

73.1 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

74.14 consulenza amministrativo gestionale.

Punto di primo contatto:

tel. 0971-445791 (e-mail info@tabsrl.com);

fax. 0971-45444 (sito Internet www.tabsrl.com).

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

BASSNET S.r.l. - via di Salceto, 87/B - 53036 Poggibonsi (Siena).

Punto di primo contatto:

e-mail info@bassnet.it

sito Internet www.bassnet.it

Iscrizione nell'albo al posto di Bassilichi S.p.a. per fusione di ramo d'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

Il dirigente: COBIS

04A09729

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 settembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Teramo nel periodo dal 3 al 6 settembre 2004.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Teramo, con nota prot. 1471 del 24 agosto 2004, ha comunicato la chiusura al pubblico degli sportelli dal 3 al 6 settembre 2004 per trasloco a causa del trasferimento dell'ufficio in nuovi locali.

La Procura generale della Repubblica di L'Aquila ne ha autorizzato la chiusura con nota del 27 agosto 2004, prot. 11581/SGAmm/2004.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 30 settembre 2004

Il direttore regionale: MONTONE

04A09758

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2004.

Autorizzazione ad A.R.A.G. - Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.a., in Verona, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, limitatamente al rischio «Ritiro della patente di guida». (Provvedimento n. 2303).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge 12 agosto 1982, n. 576, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visti il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate ad A.R.A.G. — Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.a., con sede in Verona, viale delle Nazioni 9, ed il successivo decreto ministeriale 5 marzo 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo 17. Tutela giudiziaria;

Vista l'istanza in data 15 gennaio 2003 con la quale A.R.A.G. — Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, limitatamente al rischio «Ritiro della patente di guida»;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 10 settembre 2004;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da A.R.A.G. — Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 27 settembre 2004;

Dispone:

La società A.R.A.G. — Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.a., con sede in Verona, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, limitatamente al rischio «Ritiro della patente di guida».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

Il presidente: GIANNINI

04A09646

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 23 settembre 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 del 23 ottobre 2003. Piano degli interventi, approvato con ordinanza commissariale B/3 del 31 marzo 2004 - Modifiche riguardanti il comune di Piteglio. (Ordinanza n. 3/5).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Pistoia, colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto del 5 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 in data 23 ottobre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana Tommaso Franci è nominato commissario delegato per la predetta situazione di emergenza;

Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003 con cui è stato integrato l'art. 1, comma 3, lettera *c)*, dell'ordinanza 3321/2003;

Viste le competenze attribuite al commissario delegato ai sensi delle ordinanze sopra richiamate;

Vista la propria ordinanza B/3 del 31 marzo 2004 con la quale è stato approvato il piano degli interventi prioritari nei territori delle province di Lucca e Pistoia;

Visto l'allegato n. 2 alla suddetta ordinanza contenente l'elenco degli enti attuatori e degli interventi prioritari nel territorio della provincia di Pistoia;

Considerato che nell'allegato 2 sopra citato sono compresi gli interventi di competenza del comune di Piteglio, per un importo finanziato complessivo di € 906.000,00;

Vista la nota del comune di Piteglio n. 7088 del 20 agosto 2004 con la quale si evidenzia che a fronte dei costi progettuali preventivati nell'ordinanza B/3, si registra una minore spesa di € 270.626,71 per i seguenti motivi:

1) l'intervento in località Lanciole, indicato con i numeri di riferimento 20,21,24 nell'ordinanza B/3, dell'importo di € 90.000,00 è già stato interamente realizzato dal comune per motivi d'urgenza, anche con il concorso di finanziamenti dei soggetti privati interessati;

2) l'intervento in località Lanciole, indicato con il numero di riferimento 19 nell'ordinanza B/3, dell'importo di € 175.000,00 è stato in parte realizzato da una ditta privata e pertanto la parte residua d realizzare a cura del comune si è ridotta ad € 43.454,97, con una minore spesa di € 131.545,03;

3) la progettazione esecutiva di tutti i restanti interventi inclusi nell'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004, pur comportando per due di essi un costo superiore a quello preventivato, ha condotto nel complesso ad una minore spesa di € 49.081,68;

Considerato che il comune di Piteglio con la stessa nota n. 7088 del 20 agosto 2004 ha chiesto di poter utilizzare la somma di € 270.626,71 per finanziare la sistemazione del movimento franoso a monte dell'abitato di via delle Vigne, nella frazione di Popiglio;

Ritenuto di accogliere la proposta del comune di Piteglio;

Ritenuto di modificare gli interventi di competenza del comune di Piteglio individuati nell'allegato n. 2 all'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004 come indicato dall'allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Dato atto che la modifica non comporta nessun aumento di spesa rispetto a quanto approvato con l'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004;

Ritenuto di confermare per il nuovo intervento proposto dal comune di Piteglio (sistemazione del movimento franoso a monte dell'abitato di via delle Vigne, nella frazione di Popiglio, indicato nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza con il numero di riferimento 50) la stessa scadenza per l'ultimazione dei lavori prevista nell'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004, ovvero il 28 agosto 2005;

Ordina:

di modificare gli interventi di competenza del Comune di Piteglio individuati nell'allegato n. 2 all'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004 come indicato dall'allegato n. 1 alla presente ordinanza;

di confermare per il nuovo intervento proposto dal comune di Piteglio (sistemazione del movimento franoso a monte dell'abitato di via delle Vigne, nella frazione di Popiglio, indicato nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza con il numero di riferimento 50) la stessa scadenza per l'ultimazione dei lavori prevista nell'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004, ovvero il 28 agosto 2005;

di comunicare la presente ordinanza al Comune di Piteglio e alle strutture regionali di supporto all'attività commissariale interessate, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 23 settembre 2004

Il commissario delegato: FRANCI

04A09726

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 30 settembre 2004.

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio civile nazionale.

Premessa:

L'esperienza del servizio civile nazionale, su base volontaria, presenta numerosi elementi di continuità con quella degli obiettori di coscienza e ciò ha consentito, in attesa della definitiva entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 2002, un sia pure parziale rinvio alle norme che regolano i rapporti tra obiettori ed enti e Ufficio nazionale. Il fatto che il servizio civile non debba più essere considerato come sostitutivo del servizio di leva impone però il definitivo superamento di quelle regole che avevano per presupposto lo *status* di obiettore e una certa assimilazione alla condizione dei militari.

1. *Impegni e responsabilità degli enti e dei volontari del servizio civile nazionale.*

L'Ufficio nazionale e l'ente presso il quale il volontario presta servizio hanno affermato, con la sottoscrizione della Carta di impegno etico, la comune consapevolezza di «partecipare all'attuazione di una legge che ha come finalità il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale». Spetta ai volontari il diritto e il dovere alla formazione, attraverso la quale maturare essi stessi questa consapevolezza di rispondere, nella direzione già indicata dal servizio civile degli obiettori di coscienza, all'obbligo costituzionale di difesa della Patria, declinato attraverso gli altri precetti costituzionali di solidarietà, di rimozione delle cause di disuguaglianza, di concorso al progresso della società. La stessa legge n. 64 del 2001, individua tra le finalità del servizio civile nazionale quella di concorrere alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

Con riferimento all'attività che concretamente i volontari sono chiamati a svolgere, spetta loro il diritto alla piena e chiara informazione da parte dell'ente; con la sottoscrizione della Carta di impegno etico, gli enti si sono inoltre impegnati a stabilire le modalità di presenza dei volontari nell'ente, a impiegarli esclusivamente per le finalità del progetto, garantendone il pieno coinvolgimento nelle diverse fasi, e a predisporre momenti di confronto, verifica e discussione.

In questo stile di cooperazione, sorge il corrispondente dovere dei volontari di «apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell'ente indicate nel progetto di servizio civile nazionale, aprendosi con fiducia al confronto con le persone impegnate nell'ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali e il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo» (ancora dalla Carta di impegno etico).

Le norme che seguono, su cui è stato acquisito il parere della Consulta nazionale per il servizio civile nelle sedute del 14 luglio e del 15 settembre 2004, costituiscono una esplicitazione di questi impegni e responsabilità che reciprocamente enti e volontari si sono assunti e completano la disciplina del rapporto di servizio civile quale risulta dalla legge n. 64 del 2001, dalla normativa regolamentare, e dagli elementi contenuti nella lettera di avvio al servizio dei volontari.

2. *Presentazione in servizio.*

2.1. Il volontario è tenuto a presentarsi presso l'ente di assegnazione, nel giorno e nella sede stabiliti dal provvedimento di avvio al servizio.

2.2. Il responsabile del servizio civile nazionale, o il responsabile locale dell'ente accreditato, o il rappresentante legale dell'ente provvedono a consegnare al volontario copia del contratto di assicurazione stipulata dall'ufficio in suo favore, copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale, due copie del modulo per l'apertura del libretto postale di risparmio sul quale accreditare le somme relative al rimborso per la partecipazione al progetto un apposito documento contenente l'indicazione delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte.

2.3. Per ogni volontario che assume servizio deve essere predisposta una cartella personale, da conservare in apposito archivio presso la sede centrale o locale dell'Ente accreditato nella quale viene tenuta tutta la documentazione riferita all'interessato con particolare riferimento a:

copia del progetto di impiego approvato;

permessi, malattie e/o infortuni, ivi compresa la documentazione sanitaria;

richieste avanzate dal volontario;

eventuale documentazione relativa ai servizi di vitto ed alloggio utilizzati;

provvedimenti disciplinari;

ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.

2.4. In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per i l'assunzione in servizio a fornire all'ente per le valutazioni di propria competenza secondo quanto appresso indicato, le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi. La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia.

2.5. La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione dell'ufficio, ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria con l'avvertenza che i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i dodici mesi di servizio. Oltre i quindici giorni su indicati la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso il volontario fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.

2.6. La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di quindici giorni oltre la data indicata sulla lettera di assegnazione può non essere considerata rinuncia anche in presenza di altri gravi e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati dal volontario all'ente e da quest'ultimo valutati. Il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione dell'ufficio e ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria. In tal caso i giorni di assenza saranno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti durante l'anno di servizio. L'eventuale prosecuzione dell'assenza sarà considerata rinuncia.

3. *Assegnazione di volontari selezionati per altro progetto.*

3.1. Qualora un ente non abbia coperto il numero dei posti previsti dal progetto approvato, onde poter realizzare gli obiettivi programmati, può chiedere all'Ufficio nazionale l'assegnazione dei volontari idonei non selezionati, presenti nella graduatoria di un altro progetto presentato dallo stesso ente per il medesimo bando.

3.2. Quanto sopra a condizione che l'ente richiedente acquisisca e trasmetta all'Ufficio nazionale, per i provvedimenti di competenza, l'assenso dei volontari di cui si chiede l'assegnazione, previa contestuale rinuncia dei medesimi alla posizione ricoperta nella graduatoria del progetto nel quale risultano esuberanti.

4. *Sostituzione dei volontari a seguito di rinunce o interruzioni del servizio.*

4.1. La sostituzione dei volontari selezionati nell'ambito dei progetti di servizio civile nazionale a seguito di rinunce prima dell'avvio del progetto, ovvero a seguito di interruzione del servizio o per malattia, non dovuta a causa di servizio, superiore a trenta giorni (vedasi par. 7.4.) è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di servizio civile. Pertanto la durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell'ente fino al termine del progetto. L'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai sensi della legge n. 64 del 2001, né ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.

4.2. Al fine di consentire all'Ufficio di espletare le procedure necessarie per assicurare i regolari subentri degli idonei in graduatoria, saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di sostituzione che perverranno entro l'ottantesimo giorno dalla data di inizio del progetto.

L'ente dovrà formulare la richiesta di sostituzione provvedendo ad indicare il nominativo del primo volontario idoneo non selezionato che segue nella graduatoria, dopo averne acquisito la disponibilità. Contestualmente l'ente dovrà far pervenire a questo Ufficio la documentazione indicata nel bando di selezione.

In presenza di rinunce o interruzioni del servizio civile da parte dei volontari, gli enti non possono chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria, i volontari idonei non selezionati che non siano in possesso del provvedimento di avvio al servizio a firma del direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. Eventuali periodi di servizio prestati dai volontari in argomento precedentemente alla data di avvio al servizio prevista dal predetto provvedimento non sono riconosciuti come periodi di servizio civile prestato.

4.3. Le rinunce e le interruzioni (es. malattie oltre trenta giorni) devono comunque essere segnalate nel termine massimo di cinque giorni all'Ufficio nazionale e, a mezzo raccomandata A/R, sia al servizio ammissione e impiego che al servizio amministrazione e bilancio, in considerazione dei diretti riflessi sul trattamento economico delle volontarie. L'Ufficio si riserva di chiedere all'ente, mediante idonea azione di rivalsa, il rimborso delle spese sostenute per il recupero di eventuali somme indebitamente erogate al volontario a causa della ritardata segnalazione della rinuncia o interruzione del servizio.

5. *Altre ipotesi di cessazione dal servizio.*

5.1. Il venir meno, nel corso del servizio, di uno dei requisiti richiesti dalla legge (ad eccezione di quello dell'età), comporta l'esclusione del volontario dalla prosecuzione del progetto. Il servizio prestato non ha validità ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dal progetto.

5.2. In caso di sospensione del progetto, sanzionata dall'Ufficio nazionale, i volontari in servizio presso l'ente, in considerazione delle legittime aspettative dei volontari in ordine allo svolgimento del servizio civile, sono ricollocati, ove possibile, per il tempo residuo presso altri enti dello stesso territorio comunale o zone limitrofe nell'ambito di analoghi progetti, avviati nello stesso arco temporale e che presentano carenze nell'organico previsto degli assegnati per lo svolgimento del servizio previa acquisizione del consenso dei volontari stessi e degli enti individuati dall'Ufficio. A tal fine l'Ufficio nazionale, in concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, predispone un elenco di enti, con le caratteristiche sopra menzionate, da consegnare ai volontari. I medesimi, contattati gli enti, al fine di valutare la possibilità di un loro idoneo reinserimento,

segnalano entro i successivi sette giorni la preferenza all'ufficio, che predispone il provvedimento di prosecuzione del servizio.

5.3. Nel caso di impossibilità di inserire i volontari in altre strutture, l'Ufficio si rivale nei confronti dell'ente per il quale è stato adottato il provvedimento sanzionatorio, con le modalità indicate dalle leggi in materia di contabilità generale dello Stato, sulle somme corrisposte ai volontari successivamente all'adozione del provvedimento in questione.

6. *Temporanea modifica della sede di servizio.*

6.1. Qualora sia previsto nel progetto approvato, alla voce «descrizione del progetto e tipologia dell'intervento» o alla voce «eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio» l'ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa tempestiva comunicazione all'Ufficio nazionale, presso altre località in Italia o all'estero, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali ecc...). Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico dell'Ufficio nazionale per le spese di viaggio.

6.2. In occasione di emergenze di protezione civile — sia nella fase della calamità che in quella post-emergenziale — o di missioni umanitarie, l'ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa acquisizione in forma scritta del loro consenso ed autorizzazione dell'Ufficio nazionale, presso altre sedi dello stesso ente in Italia o all'estero, per interventi organizzati dall'Ente stesso. L'Ufficio nazionale garantisce il rimborso delle spese di vitto e alloggio nonché delle spese di viaggio limitatamente all'andata e ritorno. Resta a carico dell'ente la stipula di apposita assicurazione per i rischi connessi alle attività svolte in altre sedi.

7. *Malattie e infortuni.*

7.1. L'assistenza sanitaria è garantita dal Servizio sanitario nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.

7.2. Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne darà tempestivamente comunicazione alla sede dell'ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall'ente nella cartella personale del volontario.

7.3. Tutti i periodi di malattia, infortunio sono registrati nella cartella personale del volontario.

7.4. Spetta al volontario, durante i primi quindici giorni di malattia, l'assegno mensile per l'intero importo. Per il periodo eccedente e per ulteriori quindici giorni di malattia, l'importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati questi ulteriori quindici giorni, il volontario è escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. Nel caso in cui l'esclusione per malattia avviene entro tre mesi dall'inizio del progetto è possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con volontari idonei non selezionati.

7.5. L'ente comunica all'Ufficio nazionale - Servizio amministrazione e bilancio e Servizio ammissione e impiego - i periodi di malattia eccedenti i quindici giorni, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all'esclusione dal servizio.

7.6. In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro quindici giorni dal momento dell'infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento dal quale il volontario ne abbia avuto la possibilità. Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile sul sito web dell'Ufficio nazionale.

7.7. L'ente invia all'Ufficio nazionale (Servizio amministrazione e bilancio) una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell'incidente occorso al volontario nell'effettuazione del servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal volontario e l'evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.

7.8. Per gli infortuni avvenuti durante l'orario di servizio, i giorni di assenza non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario spetta l'intera retribuzione fino a completa guarigione clinica. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.

8. *Tutela della maternità.*

8.1. Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, espressamente richiamato dal decreto legislativo n. 77 del 2001. Ai sensi del predetto testo unico il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art. 16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art. 17).

8.2. Prima dell'inizio del periodo di divieto di cui all'art. 16, lettera *a)*, le volontarie devono consegnare all'ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.

8.3. L'astensione dal servizio, sia nel caso previsto dall'art. 17 (astensione facoltativa) che nel caso previsto dall'art. 16 (astensione obbligatoria) dovrà a cura dell'ente essere resa nota all'Ufficio nazionale (Servizio amministrazione e bilancio), per gli adempimenti di propria competenza. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa, di cui pure l'Ufficio nazionale dovrà essere informato a cura dell'ente, è infatti corrisposto l'assegno per il servizio civile ridotto di un terzo.

8.4. Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, cui fa espressamente riferimento il decreto legislativo n. 77 del 2001, non sono contemplati ulteriori benefici *post-partum*, né l'applicazione della disciplina del «congedo parentale» a favore delle volontarie. L'astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria.

9. *Guida di automezzi.*

9.1. È consentito al volontario porsi esclusivamente alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'ente di assegnazione. Non è consentito al volontario in servizio civile di porsi alla guida di auto private.

9.2. I rischi loro derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall'Ufficio nazionale e consegnata al volontario all'atto della presentazione in servizio. L'ente potrà stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall'assicurazione stipulata dall'Ufficio o per innalzare i massimali previsti dalla citata assicurazione.

10. *Permessi.*

10.1. Nell'arco dei dodici mesi di attuazione del progetto il volontario usufruisce di un massimo di venti giorni di permesso retribuito per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo gravi necessità familiari, esami universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali ecc...

10.2. Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle 24 ore e non è frazionabile in permessi orari.

10.3. I volontari possono altresì usufruire di ulteriori permessi straordinari al verificarsi delle seguenti fattispecie:

donazione di sangue: un giorno;

nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali;

esercizio del diritto di voto: un giorno per i volontari residenti da 50 a 300 Km di distanza dal luogo di servizio; due giorni per i volontari residenti oltre 300 Km dal luogo di svolgimento del servizio.

10.4. Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell'articolazione dell'orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali.

10.5. I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con l'ente, compatibilmente con le esigenze del progetto di servizio e della formazione; di norma debbono essere richiesti all'operatore locale di progetto della sede di attuazione del progetto almeno quarantotto ore prima della data di inizio.

10.6. Per i volontari impiegati in progetti di servizio civile in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi; per i volontari impiegati in servizio civile all'estero, in aggiunta ai venti giorni spettanti, sono concessi rispettivamente due e quattro giorni di viaggio, secondo che si tratti di Paesi europei o extra europei.

10.7. Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

10.8. La fruizione di giorni di permesso eccedenti i venti previsti deve essere comunicata dall'ente all'Ufficio nazionale, che adotta il provvedimento di esclusione dal progetto.

11. *Orario di servizio.*

11.1. I progetti devono prevedere un orario di attività non inferiore alle venticinque ore settimanali, ovvero un monte ore annuo minimo di milleduecento ore.

11.2. Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione del monte ore annuo i volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno dodici ore settimanali, da articolare su cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto. I venti giorni di permesso non rientrano nel computo del monte ore previsto dal progetto: al termine dei dodici mesi di validità del progetto, il volontario dovrà avere effettivamente svolto almeno milleduecento ore di servizio ed aver usufruito dei venti giorni di permesso.

11.3. Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di dodici mesi.

11.4. Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per i dodici mesi di durata del progetto, a partire dalla data di inizio. È quindi compito dell'ente che realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla base di quanto sopra precisato.

Roma, 30 settembre 2004

Il direttore generale
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile
PALOMBI

04A09755

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 10 settembre 2004 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Salvatore Catalano, console onorario della Repubblica d'Albania in Brescia».

04A09778

Istituzione della Cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Kiev (Ucraina)

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Ambasciata d'Italia in Kiev (Ucraina) è istituita una cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: l'intero territorio ucraino.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2004

Il Ministro degli affari esteri: FRATTINI

04A09846

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11892-XV.J/3/46/2004-CE/19 del 30 luglio 2004, gli esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come appresso indicato:

Numero di identificazione	Denominazione	Codice di classificazione	Classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0027	Polvere da caccia nera di origine svizzera n. 1	1.1 D	I categoria
0027	Polvere da caccia nera di origine svizzera n. 2	1.1 D	I categoria
0027	Polvere da caccia nera di origine svizzera n. 3	1.1 D	I categoria
0027	Polvere da caccia nera di origine svizzera n. 4	1.1 D	I categoria
0027	Polvere da caccia nera di origine svizzera n. 5	1.1 D	I categoria

Sull'imballaggio di tali esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per gli esplosivi denominati: «polvere da caccia nera di origine svizzera n. 1»; «polvere da caccia nera di origine svizzera n. 3; «polvere da caccia nera di origine svizzera n. 4»; «polvere da caccia nera di origine svizzera n. 5», la ditta importatrice Palmetto S.n.c. con sede in Brescia ha prodotto l'attestato «CE del tipo» n. 0589.EXP.0190/98 del 6 aprile 2000, rilasciato dell'ente notificato tedesco «BAM» su richiesta della «Pulver Rohde GmbH - Bruckenwaage 8 - 49124 Georgsmarienhutte». Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti dalla ditta «Poudrerie d'Aubonne S.A. - 4, rue des Oches - CH - 1807 Blonay» presso lo stabilimento «Poudrerie d'Aubonne S.A. - Chemin de la Vaux - CH - 1170 Aubonne».

Per l'esplosivo denominato «polvere da caccia nera di origine svizzera n. 2» la ditta importatrice Palmetto s.n.c. ha prodotto l'attestato «CE del tipo» n. 0589.EXP.0192/98 del 6 aprile 2000, rilasciato dell'ente notificato tedesco «BAM» su richiesta della «Pulver Rohde GmbH - Bruckenwaage 8 - 49124 Georgsmarienhutte». Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto dalla ditta «Poudrerie d'Aubonne S.A. - 4, rue des Oches - CH - 1807 Blonay» presso lo stabilimento «Poudrerie d'Aubonne S.A. - Chemin de la Vaux - CH - 1170 Aubonne».

04A09847

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 ottobre 2004

Dollaro USA	1,2282
Yen giapponese	136,45
Corona danese	7,4413
Lira Sterlina	0,68950
Corona svedese	9,0353
Franco svizzero	1,5543
Corona islandese	87,52
Corona norvegese	8,2700
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57790
Corona ceca	31,425

Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,79
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6652
Lira maltese	0,4289
Zloty polacco	4,3211
Leu romeno	41070
Tallero sloveno	240,0200
Corona slovacca	40,045
Lira turca	1849300
Dollaro australiano	1,7026
Dollaro canadese	1,5511
Dollaro di Hong Kong	9,5780
Dollaro neozelandese	1,8296
Dollaro di Singapore	2,0772
Won sudcoreano	1415,50
Rand sudafricano	8,0263

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A10039

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34707 del 7 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla Metrotipo, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia, per il periodo dal 1° dicembre 2003 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 34708 del 7 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Poligrafici Editoriale, con sede in Bologna, unità di Milano, Firenze, Milano, Roma, per il periodo dal 26 gennaio 2004 al 25 giugno 2004.

Con decreto n. 34713 del 7 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Standa Commerciale, con sede in Milano, unità di Abbiategrasso (Milano), Formia (Latina), Livorno, Milano via Torino, Parma, Rivoli (Torino), Roma piazza Talenti, Roma via Cola di Rienzo, Roma via Monte Cervialto, Roma viale Oceano Atlantico, per il periodo dal 19 luglio 1999 al 26 maggio 2001.

Con decreto n. 34714 del 7 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a Saint Gobain Vetrotex Italia, con sede in Milano, unità di Besana Brianza (Milano), per il periodo dal 29 marzo 2004 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 34715 del 9 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nuovo Pastificio S. Antonio Biagio Lecce, con sede in Carolei (Cosenza), unità di Carolei, per il periodo dal 6 maggio 2004 al 5 maggio 2005.

Con decreto n. 34716 del 9 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Cleotex, con sede in Nardò (Lecce), unità di Nardò, per il periodo dal 25 febbraio 2003 al 24 febbraio 2004.

Con decreto n. 34717 del 9 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla PA Cusina Sud c/o Ansaldo Caldaie, con sede in Napoli, unità di Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 3 settembre 2001 al 30 novembre 2001.

Con decreto n. 34719 del 14 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. G. Canale & C., con sede in Torino, unità di Borgaro Torinese (Torino), per il periodo dal 19 luglio 2004 al 18 gennaio 2005.

Con decreto n. 34720 del 14 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. MA.RE.SI., con sede in San Marco Evangelista già Capodrise (Caserta), unità di San Marco Evangelista, per il periodo dal 13 luglio 2004 al 12 gennaio 2005.

Con decreto n. 34721 del 14 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla, S.r.l. Invensys Controls Italy, con sede in Pieve d'Alpago (Belluno), unità di La Morra (Cuneo), per il periodo dal 26 novembre 2003 al 25 maggio 2004.

Con decreto n. 34722 del 14 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Lamat di Aceto Alessandro, con sede in Corio (Torino), unità di Corio, per il periodo dal 13 luglio 2004 al 12 luglio 2005.

Con decreto n. 34723 del 14 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. H.L.T. High Tecnologies Line in liquidazione, con sede in Milano, unità di Asti, per il periodo dal 19 giugno 2004 al 18 giugno 2005.

Con decreto n. 34724 del 14 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Eurodata, con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 29 luglio 2004 al 28 luglio 2005.

Con decreto n. 34725 del 14 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Seima Elettronica, con sede in Tolmezzo (Udine), unità di Tolmezzo, per il periodo dal 18 giugno 2004 al 17 giugno 2005.

Con decreto n. 34726 del 14 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ing. G. Rodio & C., con sede in Roma, unità di Ancona, Ancona (Porto), Bari, Bari Teatro Petruzzelli, Bologna, Brindisi Cantiere Acquater, Brindisi Cantiere Igeco, Casa Castalda (Perugia), Casalmaiocco (Lodi), Ceprano (Frosinone), Gela (Caltanissetta), Marano Ticino (Novara), Milano via Famegosta MM Linea 2, Milano

via Santa Sofia 1, Montelupone (Macerata), Napoli via Gianturco Centro Direzionale, Napoli piazza Bovio, Napoli via Settembrini, Nazzano (Roma), Padova-Mestre Linea FS Padova Mestre, Pisa, Roma, Scanzano Jonico (Matera), Torino Corso Bolzano, Torino via Fermi c/o Metro 3, Travo e Coli (Piacenza), Trieste, per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 34728 del 16 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. CPG International, con sede in Caluso (Torino), unità di Caluso, Milano, per il periodo dal 7 luglio 2004 al 24 maggio 2005.

Con decreto n. 34729 del 16 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Finmek Space, con sede in Trieste, unità di Trieste, per il periodo dal 14 giugno 2004 al 24 maggio 2005.

Con decreto n. 34730 del 16 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Finmek Access, con sede in Padova, unità di Pagani (Salerno), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal 12 maggio 2004 al 4 maggio 2005.

Con decreto n. 34731 del 16 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Costelmar, con sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista, per il periodo dal 12 luglio 2004 al 24 maggio 2005.

Con decreto n. 34732 del 16 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Finmek, con sede in Padova, unità di Ariccia (Roma), Padova, Sulmona (L'Aquila), per il periodo dal 12 maggio 2004 al 4 maggio 2005.

Con decreto n. 34733 del 16 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Finmek Solutions, con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per il periodo dal 18 giugno 2004 al 10 giugno 2005.

Con decreto n. 34734 del 16 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comrna 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Finmek Automation, con sede in Padova, unità di Ariccia (Roma), Caluso (Torino), Genova, per il periodo dal 7 luglio 2004 al 24 maggio 2005.

Con decreto n. 34735 del 16 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Bicchielli e Pasquini, con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), unità di Tavarnelle Val di Pesa, per il periodo dal 17 maggio 2004 al 16 maggio 2005.

Con decreto n. 34736 del 16 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cesame Ceramica Sanitaria del Mediterraneo, con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 1º settembre 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34737 del 16 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Manzoni Group, con sede in Lecco, unità di Calenzano (Firenze), Calolziocorte (Lecco), Pavone del Mella (Brescia), per il periodo dal 25 giugno 2004 al 24 settembre 2004.

Con decreto n. 34738 del 16 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Master Sarda, con sede in Bolotana (Nuoro), unità di Bolotana, Santa Croce sull'Arno (Pisa), per il periodo dal 7 aprile 2004 al 6 aprile 2005.

Con decreto n. 34741 del 16 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Maryfrend, con sede in Caivano (Napoli), unità di Caivano, per il periodo dal 30 agosto 2004 al 29 agosto 2005.

Con decreto n. 34744 del 16 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Access Media, con sede in Padova, unità di Ronchi dei Legionari (Gorizia), per il periodo dal 12 luglio 2004 al 30 giugno 2005.

04A09779

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34705 del 7 settembre 2004, è annullato il decreto ministeriale n. 29660 del 9 marzo 2001 che annullava il precedente decreto ministeriale n. 29050 del 24 ottobre 2000 di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Danesi RDB, con sede in Milano, unità di Lugagnano Val D'Arba (Piacenza).

Con decreto n. 34706 del 7 settembre 2004, è annullato il decreto ministeriale n. 33901 del 27 aprile 2004 di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Master Sarda, con sede in Bolotana (Nuoro), unità di Bolotana, limitatamente al periodo dal 6 aprile 2004 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 34711 del 7 settembre 2004, è annullato il decreto direttoriale n. 29672 del 9 marzo 2001 che annullava il precedente decreto direttoriale n. 29063 del 24 ottobre 2000 di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Danesi RDB, con sede in Milano, unità di Lugagnano Val D'Arba (Piacenza), per il periodo dal 7 agosto 2000 al 6 febbraio 2001.

Con decreto n. 34712 del 7 settembre 2004, è annullato il decreto direttoriale n. 33931 del 27 aprile 2004 di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Master Sarda, con sede in Bolotana (Nuoro), unità di Bolotana, limitatamente al periodo dal 6 aprile 2004 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 34727 del 7 settembre 2004, è annullato il decreto direttoriale n. 33354 del 16 dicembre 2003 di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per contratto di solidarietà della ditta S.r.l. F.lli De Vivo, con sede in Casandrino (Caserta), unità di Teverola-Carinaro (Caserta), limitatamente al periodo dal 1º marzo 2004 al 5 ottobre 2004.

04A09780

Provvedimenti di modifica della concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34739 del 16 settembre 2004, è modificato il decreto direttoriale n. 34018 del 7 maggio 2004, fermo restando quanto disposto, modifica il numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale da undici unità a quattordici della ditta S.r.l. OMA Oli Minerali Affini, unità di Rivalta (Torino).

Con decreto n. 34740 del 16 settembre 2004, è modificato il decreto direttoriale n. 34069 del 20 maggio 2004, fermo restando quanto disposto, modifica il numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale che deve intendersi diciannove nell'unità di Gaeta (Latina) e sette nell'unità di Milano.

04A09781

Provvedimenti concernenti l'accertamento del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34707 del 7 settembre 2004, è accertata la condizione di art. *35,* terzo comma, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della Metrotipo, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia, per il periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 novembre 2005.

Con decreto n. 34708 del 7 settembre 2004, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della S.p.a. Poligrafici Editoriale, con sede in Bologna, unità di Milano, Firenze, Milano e Roma, per il periodo dal 26 gennaio 2004 al 25 gennaio 2006.

Con decreto n. 34709 del 7 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziondale, legge n. 233/1991, della ditta Standa Commerciale, con sede in Milano, unità di Abbiategrasso (Milano), Formia (Latina), Livorno, Milano, via Torino, Parma, Rivoli (Torino), Roma piazza Talenti, Roma via Cola di Rienzo, Roma via Monte Cervialto, Roma viale Oceano Atlantico, per il periodo dal 19 luglio 1999 al 26 maggio 2001.

Con decreto n. 34710 del 7 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione gnadagni straordinaria per ristrutturazione aziondale, legge n. 233/1991, della ditta S.p.a. Saint Gobain Vetrotex Italia, con sede in Milano, unità di Besana Brianza (Milano), per il periodo dal 29 marzo 2004 al 30 giugno 2004

04A09782

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «L'Arancio» - Società cooperativa edilizia, a r.l., in Castelforte.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa di seguito elencata che, dagli accertamenti effettuati, risulta torvarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa della cooperazione, viale Pier Luigi Nervi n. 180, scala C - 04100 Latina, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso:

coopertiva «L'Arancio» - Società coperativa edilizia a r.l., con sede in Castelforte (Latina) in via delle Terme, costituita per rogito notaio dott. Aurelio Pantaleo in data 20 marzo 1980, repertorio n. 44729, codice fiscale 90000570599, registro società n. 6420, B.U.S.C. n. 1826.

04A09783

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Myriam a r.l.», in Terracina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Myriam a r.l.

Con sede in Terracina (costituita rogito notaio Giuseppe Mazzarella di Terracina in data 26 marzo 1992, repertorio n. 79104) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro in Latina opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A09844

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Medj» - Società cooperativa a r.l., in Terracina.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa di seguito elencata che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa della cooperazione, viale Pier Luigi Nervi, n. 180 - Scala C - 04100 Latina, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso:

Cooperativa «MEDJ» - Società cooperativa a r.l., con sede in Terracina (Latina) in via SS Appia, 130/A, costituita per rogito notaio dott Giuseppe Mozzarella in data 30 gennaio 1992 - repertorio n. 78699 - codice fiscale n. 01568990590 - registro società n. 18371 - BUSC: 3066.

04A09845

Approvazione della delibera n. 156/04 adottata in data 8 luglio 2004 dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Con nota ministeriale 8PP/71430-GIO-L 150 del 28 settembre 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 156/04 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 8 luglio 2004, che modifica il regolamento per la concessione dei prestiti agli iscritti.

04A09849

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CCNL di interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 - Area dirigenza medica e veterinaria

In data 29 settembre 2004, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN:

nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente firmato

e le seguenti Organizzazione e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
- CGIL MEDICI firmato	- CGIL firmato
- FED. CISL MEDICI-COSIME firmato	- CISL firmato
- FED. MEDICI aderente alla UIL firmato	- UIL firmato
- CIVEMP (SIVEMP-SIMET) firmato	
- FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO) firmato	
- UMSPED (AAROI-AIPAC-SNR) firmato	
- CIMO ASMD firmato	
- ANAAO ASOMED firmato	- COSMED firmato
- ANPO firmato	

Preso atto che le OOSS che, rispetto al CCNL dell'8 giugno 2000 (quadriennio 1998-2001), hanno cambiato la propria denominazione vengono riportate con l'attuale denominazione in quanto tuttora esistenti.

In particolare Ia FED. UIL FNAM, FIALS - Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP è attualmente denominata «Federazione medici» aderente alla UIL.

Al termine della riunione le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato CCNL sulla interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000.

Premesso che la Corte di appello di Campobasso - Sezione lavoro, in relazione al ricorso del dott. Previati Roberto contro l'Azienda USL n. 3 «Centro Molise» (causa iscritta al n. 90 R.G.Lav. - anno 2003) nella udienza del 1° ottobre 2003, ha ritenuto che, sussistendo una seria questione interpretativa, debba essere esperito il procedimento previsto dall'art. 64 del decreto legislativo n. 165 del 2001 al fine di risolvere la questione concernente la validità del comma 7 dell'art. 23 del CCNIL 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria.

Tenuto presente che l'interpretazione autentica è richiesta per la parte in cui non è dato dedurre, con la dovuta chiarezza, quali effetti conseguano alle richieste di parere sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende nei confronti dei dirigenti quando, venendo tali richieste di parere formulate in epoca successiva all'entrata in vigore delle disposizioni del CCNL 8 giugno 2000, il Comitato dei garanti non sia stato istituito presso la regione nel termine — previsto dal primo comma dello stesso art. 23 — di tre mesi da quella data e, in particolare, se debba intendersi che l'azienda, in analogia a quanto stabilito al comma 7 del medesimo art. 23 per le procedure di recesso attivate in epoca anteriore alla vigenza delle disposizioni del citato CCNL, possa, all'inutile trascorrere di tre mesi dall'entrata in vigore delle stesse disposizioni senza che il menzionato Comitato sia stato istituito, far luogo al recesso secondo le procedure degli articoli 36 e seguenti del CCNL del 5 dicembre 1996.

Considerato che Ia sospensione delle procedure di recesso in corso all'entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000 per il penodo di tre mesi, necessario alla costituzione del Comitato dei garanti, si pone a maggior tutela delle posizioni dirigenziali interessate, decorso inutilmente ii quale le stesse avvengono comunque con le procedure dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre 1996.

Che l'art. 23 assume piena validità per tutte le procedure di recesso promosse successivamente all'entrata in vigore del CCNIL 8 giugno 2000, che devono avvenire previa espressione del parere del Comitato dei garanti e quindi solo dopo la sua istituzione.

Che il testo contrattuale ha esplicitato la obbligatorietà e la vincolatività del parere del Comitato dei garanti, come confermato anche nel CCNL di interpretazione autentica in data 24 ottobre 2001 sul medesimo art. 23.

Ritenuto quindi che la normativa transitoria del comma 7 dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 opera limitatamente alle procedure di recesso già promosse all'entrata in vigore dello stesso, mentre per le procedure di recesso attivate in data successiva il parere del Comitato dei garanti deve essere sempre necessariamente acquisito.

Tutto quanto sopra premesso le parti concordano l'interpretazione autentica nel testo che segue:

Art. 1.

1) Tutte le procedure di recesso promosse successivamente all'entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000 vanno definite previo conforme parere del Comitato dei garanti, che deve essere pertanto istituito;

2) Solo le procedure di recesso attivate prima dell'entrata in vigore del CCNL indicato al comma 1 possono avere ulteriore corso anche in mancanza dell'istituzione del Comitato dei garanti trascorso il periodo di cui all'art. 23, comma 7, secondo le procedure dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre 1996.

04A09850

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Ausiliaria servizi soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 2333 dd. 10 settembre 2004, la giunta regionale ha nominato il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via della Geppa n. 17, liquidatore della cooperativa «Ausiliaria servizi soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, in sostituzione della signora Viviana Penso.

04A09723

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria e artigianato di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali: n. 457 del 9 settembre 2004: n. marchio 45-TV, Laboratorio Artigian Oro di Baseggio Giovanni - viale IV Novembre , 23 - Treviso.

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio, industria e artigianato di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

04A09727

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che l'impresa sottoindicata, già assegnataria del marchio di identificazione indicato a fianco, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione della Camera di commercio di Viterbo per cessazione dell'attività di fabbricazione.

Denominazione	Sede	Marchio
Graziani Maria Luisa	Nepi, via Tre Portoni, snc	VT 59

L'impresa Graziani Maria Luisa ha provveduto a restituire il punzone in dotazione che è stato deformato.

04A09728

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti, nel biennio 2004-2005, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 31 agosto 2004).

Nel contratto collettivo quadro citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 46, prima colonna, al dodicesimo rigo, dove è scritto: «RDB CUB (*firmato*);». leggasi: «RDB CUB (*non firmato*);».

04A09833

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401239/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77